

## DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N. 1726 del 14/07/2021

### AREA 3 - GARE E CONTRATTI

PROPOSTA N. 1747 del 30/06/2021

**OGGETTO:** Procedura aperta telematica per l'affidamento in concessione del servizio di lavanderie self- service e asciugatrici professionali per cinque anni.

**OGGETTO:** Procedura aperta telematica per l'affidamento in concessione del servizio di lavanderie self- service e asciugatrici professionali per cinque anni. **DETERMINA A CONTRARRE ED APPROVAZIONE SCHEMI DOCUMENTALI.**

### IL DIRETTORE GENERALE

**Vista** la Delibera del Consiglio di Amministrazione di DiSCo n. 14 del 13 novembre 2019 avente ad oggetto "Nomina del Direttore Generale dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza", con la quale viene affidato l'incarico di Direttore Generale al Dott. Paolo Cortesini, ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale 27 luglio 2018, n. 6;

**Visto** il Decreto n. 20 del 24 dicembre 2020 avente ad oggetto "Approvazione riorganizzazione delle strutture dell'Ente regionale per il diritto allo studio ed alla promozione della conoscenza DiSCo in attuazione della legge regionale n. 6/2018 e relativo sistema delle pesature delle posizioni organizzative";

**Vista** il Decreto del Direttore Generale n. 9 del 1 giugno 2021, con il quale si è proceduto alla proroga dell'incarico "ad interim" dell' Area 3 "Gare e Contratti" all'Ing. Mauro Lenti fino al 30/06/2021;

**Vista** la determinazione direttoriale n. 1 del 13 gennaio 2021 "Conferimento degli incarichi di Posizione a far data dal giorno 12 gennaio 2021, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento per la disciplina dell'Area di Posizione Organizzativa DiSCo – annualità 2021" nello specifico incarico di P.O. Area 3 – D1 Gare e contratti al dott. Saverio Fata;

**Visto** il Decreto del Direttore Generale n.10 del 9 giugno 2020 "Delega al Dirigente dell'Area 3 a interim per la stipula dei contratti di forniture, servizi e lavori mediante l'utilizzo del MEPA e per le adesioni alle convenzioni Consip";

**Richiamata** la determinazione direttoriale n.1818 dell' 08/06/2017, con il quale veniva affidato il servizio di lavanderie self- service e asciugatrici professionali alla società Paspens per il periodo di quattro anni;

**preso atto** che il precedente affidamento in concessione del servizio di lavanderie self- service e asciugatrici professionali è di prossima scadenza e che si rende, pertanto, necessario provvedere in merito;

**atteso** che l'art. 164, comma 2, in ordine ai contratti di natura concessoria rileva che "Alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella parte I e nella parte II, del presente codice, relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione";

**rilevato**, dunque, che occorre provvedere ad indire una procedura di gara volta ad individuare un nuovo operatore economico cui affidare la concessione de qua per cinque anni;

**visto** l'art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 che recita espressamente che: "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

**visto** l'art. 2 comma 1, della Legge 11 settembre 2020 120 (Decreto Semplificazione) così come emendato dal decreto-legge n. 77 del 2021 che prevede espressamente che: "*Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, si applicano le procedure di affidamento e la disciplina dell'esecuzione del contratto di cui al presente articolo qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il **30 giugno 2023**. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di sei mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento. Il mancato rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto*";

**visto** l'art. 2 comma 2, della Legge 11 settembre 2020. 120 (Decreto Semplificazione) così come emendato dal decreto-legge n. 77 del 2021 che prevede espressamente che: "*Salvo quanto previsto dal comma 3, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, mediante la procedura aperta, ristretta o, previa motivazione sulla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, la procedura competitiva con negoziazione di cui all'articolo 62 del decreto legislativo n. 50 del 2016 o il dialogo competitivo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui agli articoli 123 e 124, per i settori speciali, in ogni caso con i termini ridotti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), del presente decreto*";

**visto** l'art. 35, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi che recita espressamente che:

*"Ai fini dell'applicazione del presente codice, le soglie di rilevanza comunitaria sono:*

*lett c) - € 214.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali*";

**visto** l'art. 51, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi che prevede espressamente che: "Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera qq), ovvero in lotti prestazionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ggggg) in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture. Le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139. Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro-imprese, piccole e medie imprese. E' fatto divieto alle stazioni appaltanti di suddividere in lotti al solo fine di eludere l'applicazione delle disposizioni del presente codice, nonché di aggiudicare tramite l'aggregazione artificiosa degli appalti";

**Considerato che**, nel caso di specie, l'appalto è costituito da un unico lotto funzionale, in quanto si è ritenuto opportuno, per la esiguità delle macchine da installare presso le sedi di Cassino e Viterbo, non procedere alla suddivisione in lotti della concessione, sia sotto il profilo della convenienza economica per l'operatore che sotto il profilo dell'ottimale esecuzione, contribuendo alla ponderata allocazione del rischio operativo a carico del concessionario;

**Considerato**, altresì, che la esiguità delle macchine da ubicarsi nei presidi territoriali comporterebbe difficoltà nell'individuare un operatore economico sul libero mercato;

**visto** altresì che il d.l. n. 76/2020 entrato in vigore il 17 luglio 2020 e conv. in l. n. 120/2020, ha apportato alcune modifiche alla disciplina degli appalti pubblici, indette fino al 31 dicembre 2021, nell'ottica di una maggiore velocizzazione degli stessi, stabilendo con particolare riferimento alle procedure aperte sopra-

soglia, tra l'altro: il termine massimo di sei mesi per la conclusione della procedura; una modifica all'art. 80 co. 4 del codice dei contratti pubblici introducendo una nuova causa di esclusione; la previsione di alcune clausole di esclusione e risoluzione connesse al mancato rispetto dei termini di conclusione della gara, alla mancata tempestiva stipula e al tardivo avvio dell'esecuzione del contratto imputabili all'operatore economico; la possibilità per la Stazione appaltante di ridurre i termini per particolare ragioni d'urgenza; la valutazione in termini di adeguatezza della polizza assicurativa già stipulata dall'operatore (nuovo art. 83 co. 5 bis cod. contr. pubbl.);

**richiamato** il Comunicato del Presidente dell'Anac del 23 ottobre 2019, avente per oggetto: "compatibilità clausole del Bando-tipo n. 1 con il decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50, come novellato dal d.l. 18 aprile 2019 n. 32, convertito in legge del 14 giugno 2019 n. 55", con riferimento ad analogo fenomeno di successione di norme intervenuto con l'entrata in vigore del c.d. "Sblocca-cantieri" (di cui al d.l. 18 aprile 2019 n. 32, convertito in legge del 14 giugno 2019 n. 55) che ha espressamente previsto che: "nel caso di sopravvenute modifiche o integrazioni normative che dovessero incidere su talune clausole del Disciplinare tipo, le stesse dovranno intendersi sostituite dalle nuove disposizioni nelle more dell'aggiornamento del Disciplinare medesimo. In tal caso, non è richiesta la motivazione nella determina a contrarre per la eventuale deroga";

**visto** l'art. 71 del cod. contr. pubbl. secondo cui, tra l'altro: "[...] tutte le procedure di scelta del contraente sono indette mediante bandi di gara. Al fine di agevolare l'attività delle stazioni appaltanti omogeneizzandone le condotte, successivamente alla adozione da parte dell'ANAC di bandi tipo, i bandi di gara sono redatti in conformità agli stessi [...]";

**considerato** che dall'interpretazione congiunta della richiamata previsione dell'Anac e dell'art. 71 cod. contr. pubbl. si evince che l'eventuale sopravvenienza normativa debba essere recepita all'interno dei bandi-tipo cui le Amministrazioni sono tenute ad adeguarsi e che queste ultime sono, altresì, tenute a recepire direttamente le modifiche normative nelle more dell'aggiornamento dei bandi-tipo da parte dell'ANAC;

**considerato** perciò che la documentazione di gara ha recepito le modifiche introdotte dalla sopra richiamata normativa di semplificazione;

**richiamato** il D.L. n. 77 del 31.05.2021 (G.U. n. 129 del 31.05.2021);

**considerato che** il valore stimato della concessione è stato calcolato sullo storico dei dati in possesso dell'Amministrazione, facendo la media dei cicli dell'annualità 2018 e 2019 ( non si è preso in considerazione l'annualità 2020 per l'eccezionalità della situazione pandemica che ha comportato una flessione nell'utilizzo delle macchine) e che lo stesso è pari ad € 272.527,5 al netto delle imposte per il quinquennio;

**considerato che**, ai sensi dell'art. 26 comma 3-bis del D.Lgs. 9/04/2008 n. 81 e s.m.i., non si procederà alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei rischi da Interferenza (in quanto non si rivengono rischi di natura interferenziale) e pertanto i costi della sicurezza derivanti da rischi di natura

**visto** l'art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50 del 2016 che recita espressamente che: "Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono all'aggiudicazione degli appalti e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente all'articolo 96.";

**considerato**, pertanto, che, la procedura di gara verrà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (anche in correlazione con l'art. 95, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 e smi);

**visto** l'art. 40 comma 2 del Dlgs 50/2016 e smi che recita espressamente: "A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici".

**visto** l'art. 3 della Legge Regionale 10 agosto 2016 n. 2 che prevede: "A decorrere dal 18 ottobre 2018, la Regione, gli enti pubblici dipendenti dalla Regione, le società regionali in house nonché gli enti e le aziende del servizio sanitario regionale, per l'espletamento delle procedure di gara per l'acquisizione di beni e servizi di valore **superiore alla soglia** di rilievo comunitario, sono obbligati ad avvalersi della piattaforma di e-procurement gestita dalla Centrale acquisti regionale e, a decorrere dal 1° luglio 2019, nel rispetto dei propri regolamenti per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, a gestire attraverso la medesima piattaforma il relativo albo fornitori da cui attingere per l'individuazione degli operatori economici da invitare a presentare offerta. Gli enti locali, anche attraverso centrali uniche di committenza di cui all'articolo 37 del

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modifiche, possono avvalersi della piattaforma, previa sottoscrizione di apposito accordo con la Regione”;

**Considerato** che, sulla base della normativa sopra citata, la Stazione appaltante intende espletare la gara mediante una procedura aperta sopra soglia utilizzando la piattaforma telematica S.TEL.LA messa a disposizione dalla Centrale Acquisti della Regione Lazio, per selezionare uno o più operatori economici che possano eseguire le prestazioni indicate nel Capitolato d’Oneri e relativi allegati;

**Considerato** che l’Amministrazione al fine di individuare uno o più operatori economici per l’esecuzione del servizio con il criterio di aggiudicazione sopra menzionato ha deciso di stabilire i seguenti criteri di valutazione dell’offerta:

**a) Offerta tecnica: 70 punti**

**b) Offerta economica: 30 punti**

**considerato** che gli elementi costitutivi dell’offerta tecnica ed i correlati elementi di valutazione con i relativi fattori ponderali sono espressamente indicati nel Disciplinare di gara congiuntamente alle modalità di attribuzione del punteggio;

**considerato** che l’Amministrazione, ha optato, nel disciplinare di gara, di inserire il requisito economico finanziario richiesto per motivazioni legate anche, e soprattutto, alla peculiarità del settore dell’affidamento in esame, per il quale assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare attraverso la presente gara un operatore economico dotato di comprovata solidità e capacità economico-finanziarie idonee a garantire, anche nel corso del rapporto, un adeguato servizio, atteso anche l’importanza dello stesso per gli studenti ospitati nelle residenze universitarie;

**visto** l’art. 81 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 che recita espressamente che: *“ Per le finalità di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l’ANAC e l’AGID, sono indicati i dati concernenti la partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria l’inclusione della documentazione nella Banca dati, i documenti diversi da quelli per i quali è prevista l’inclusione e le modalità di presentazione, i termini e le regole tecniche per l’acquisizione, l’aggiornamento e la consultazione dei predetti dati. Con il medesimo decreto si provvede alla definizione delle modalità relative alla progressiva informatizzazione dei documenti necessari a comprovare i requisiti di partecipazione e l’assenza di cause di esclusione, nonché alla definizione dei criteri e delle modalità relative all’accesso e al funzionamento nonché all’interoperabilità tra le diverse banche dati coinvolte nel procedimento. A tal fine entro il 31 dicembre 2016, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in accordo con ANAC, definisce le modalità di subentro nelle convenzioni stipulate dall’ANAC, tali da non rendere pregiudizio all’attività di gestione dati attribuite all’ANAC dal presente codice. **Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l’articolo 216, comma 13”**;*

**visto** l’art. 216, comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016 che recita espressamente che: *“Fino all’adozione del decreto di cui all’**articolo 81, comma 2**, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso l’ANAC”*;

**considerato**, inoltre, che alla presente procedura non si applica la disciplina introdotta dall’art. 1 della L. 7 agosto 2012, n. 135 in materia di revisione della spesa pubblica in quanto trattasi di una prestazione diversa da quelle previste dall’art. 1, comma 7 della stessa legge che obbligano ad aderire alle convenzioni Consip;

**considerato**, tra l’altro, che alla data di formalizzazione del presente provvedimento non risultano attive Convenzioni CONSIP per l’acquisto di sistemi analoghi a quelli della procedura in oggetto e non risultano attive convenzioni stipulate da parte della Centrale Acquisti regionale;

**considerato** che l’oggetto dell’appalto di cui si tratta non rientra nelle categorie merceologiche indicate espressamente nel DPCM 11 luglio 2018 avente per oggetto: *“Individuazione delle categorie merceologiche, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2014, n. 89”* (disposizioni in tema di Soggetti Aggregatori);

**visto** il protocollo d’azione stipulato tra l’Anac e la Regione Lazio e nello specifico la clausola di seguito menzionata recepita dal suddetto protocollo nel Capitolato d’oneri nell’appalto di cui si tratta: *“Laziodisu (ora DiSCo) si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp, 318 cp, 319 cp, 310 bis cp, 319 ter cp, 319 quater cp, 320 cp, 322 cp, 322 bis cp, 346 bis co, 353 cp, 353 bis cp.”*;

**visto** il par. n. 1 della Delibera dell'ANAC n. 1 del 11 gennaio 2017 – “Indicazioni operative per un corretto perfezionamento del CIG” che recita espressamente che: “Le stazioni appaltanti che intendono avviare una procedura di selezione del contraente sono tenute ad acquisire il relativo CIG, per il tramite del RUP, anche in modalità Smart, in un momento antecedente all’indizione della procedura di gara. In particolare:

**a. per le procedure che prevedono la pubblicazione del bando o avviso di gara, il CIG va acquisito prima della relativa pubblicazione, in modo che possa essere ivi riportato;**

**b. per le procedure che prevedono l’invio della lettera di invito, il CIG va acquisito prima dell’invio delle stesse in modo che possa essere ivi riportato;**

**c. per gli acquisti effettuati senza le modalità di cui ai punti a) e b), il CIG va acquisito prima della stipula del relativo contratto in modo che possa essere ivi riportato e consentire il versamento del contributo da parte degli operatori economici selezionati (ad esempio nel caso di affidamenti in somma urgenza il CIG va riportato nella lettera d’ordine)”;**

**considerato** che la procedura di gara in questione è riconducibile alla Lett.a) e, pertanto, il CIG verrà acquisito dopo la determina a contrarre e prima della pubblicazione in modo che il CIG possa essere riportato nel relativo Bando;

**considerato** che il par. 5.2 delle Linee Guida n.3 dell’ ANAC recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” adottate con Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017 recita espressamente: “Il controllo della documentazione amministrativa, è svolto dal RUP, da un seggio di gara istituito ad hoc oppure, se presente nell’organico della stazione appaltante, da un apposito ufficio/ servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante. In ogni caso il RUP esercita una funzione di coordinamento e controllo, finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate”;

**considerato** che della presente procedura è stata data comunicazione all’ufficio di programmazione dell’Ente;

**visto** l’art.113, comma 2 del Dlgs. 50/2016 e smi che recita espressamente: “[...]le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull’importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell’esecuzione.”;

**visto** l’art.113, comma 5-bis del D. lgs. 50/2016 esmi che recita espressamente: “Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture”;

**visto** l’art. 6, comma 1, lett. d) del REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ai sensi dell’art. 113 decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 approvato con delibera del CdA n. 16 del 13 novembre 2019 che prevede espressamente che:

“Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche:

- a) gli atti di pianificazione generale e/ o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
- b) i lavori in amministrazione diretta;
- c) i lavori di importo inferiore a euro 150.000,00;
- d) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 40.000,00”;

**visto** l’art 15, comma 1 lett. d del Regolamento sopra citato che recita espressamente che:

“L’Amministrazione indica le condizioni per l’attribuzione dell’incentivo:

**a) appalti di servizi e forniture di importo superiore alla soglia comunitaria;**

**b) appalti di servizi e forniture che contengano gli elementi di cui all’art. 23, comma 15, del D.lgs n° 50 del 2006 e s.i.m.;**

**c) a prescindere dall’importo, gli appalti che contengono gli elementi di cui all’art. 23, comma 15 del D.lgs n° 50 del 2006 e s.i.m.;**

*d) in ogni caso, a termini dell'art. 113, comma 2, ai fini dell'incentivo per servizi e forniture, deve essere stato nominato il direttore dell'esecuzione?;*

**visto il par. 10** delle Linee guida n. 3, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*» - Approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 - Aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017 che recita testualmente che:

*“10.1. Il responsabile del procedimento svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista e direttore dell'esecuzione del contratto.*

*10.2. Il direttore dell'esecuzione del contratto è soggetto diverso dal responsabile del procedimento nei seguenti casi:*

**a. prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;**

*b. interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;*

*c. prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze (es. servizi a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto informatico);*  
*d. interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;*

*e. per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento”;*

**visto** che il presente affidamento in concessione non ha un valore superiore ad € 500.000,00, e non è necessario procedere alla prenotazione degli incentivi tecnici di cui all'art.113, comma 5-bis. del Dlgs. 50/2016 e smi;

**Visto** il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 e s.m.i. n. 118, avente ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”;

**Visti** gli allegati 4/1 e 4/2 al Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 e s.m.i. n.118, rubricati “Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio” e “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”;

**Vista** la Delibera del Consiglio di Amministrazione di DiSCo n. 41 del 30 settembre 2020, avente ad oggetto: “Adozione del bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio e la Promozione della Conoscenza –DiSCo”;

**Vista** la Legge Regionale del 30 dicembre 2020 n. 25, avente ad oggetto: “Legge di stabilità regionale 2021”;

**Vista** la Legge Regionale del 30 dicembre 2020 n. 26, avente ad oggetto: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023” con la quale all'art. 6 “Approvazione dei bilanci degli enti” alla lettera b) approva, tra gli altri, il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2021 e pluriennale 2022-2023 dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza - DiSCo;

**verificato** che non sussiste obbligo di astensione per il sottoscritto e per il responsabile del procedimento nel caso di specie e dunque di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90;

**Visto** lo Statuto dell'Ente;

## **DETERMINA**

**1.** per le motivazioni espresse in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**2. di indire** una procedura aperta con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa al fine di individuare un operatore economico cui affidare in concessione il servizio di lavanderie self- service e asciugatrici professionali per cinque anni dal termine indicato in fase stipula del contratto;

**3. di approvare**, tutti gli schemi documentali facenti parte della procedura di gara;

**4. di dare pubblicità** dell'Avviso pubblico di gara, in conformità alla disciplina vigente ed al Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 avente ad oggetto: “Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del d.lgs. n. 50 del 2016”;

**5. di consentire** alle società concorrenti l'accessibilità a tutta la documentazione di gara mediante la pubblicazione degli stessi sul sito internet dell'Ente: [www.laziodisco.it](http://www.laziodisco.it) – **Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e Contratti – Gare Servizi**;

**6. che** il valore dell'appalto in concessione per il quinquennio ammonta, sulla base dello storico degli anni precedenti, ad € 272.527,5;

**7. che** la scelta del contraente viene effettuata con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. a) del D. Lgs. n. 50 del 2016;

**8. che** occorre provvedere alla imputazione dei presunti accertamenti in entrata derivanti dalla percentuale degli incassi che sarà offerta in sede di gara sul capitolo di bilancio 15011, secondo il seguente prospetto a partire dall'annualità 2022:

2022	15011 Roma 1	€ 6.000,00
2022	15011 Roma 2	€ 2.000,00
2022	15011 Roma 3	€ 2.000,00
2022	15011 presidio territoriale Cassino	€ 2.000,00
2022	15011 presidio territoriale Viterbo	€ 1.500,00
2023	15011 Roma 1	€ 6.000,00
2023	15011 Roma 2	€ 2.000,00
2023	15011 Roma 3	€ 2.000,00
2023	15011 presidio territoriale Cassino	€ 2.000,00
2023	15011 presidio territoriale Viterbo	€ 1.500,00

**9. di** provvedere con un ulteriore atto determinativo e non appena gli strumenti di Bilancio di DiSCo lo consentano ad imputare gli accertamenti in entrata per le annualità 2024, 2025 e 2026, secondo il prospetto sopra indicato;

**10. di dare atto** che il presente provvedimento comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

**11. di dare atto** che il presente provvedimento, è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 22/2013;

**12. di dare atto**, infine, che ai sensi dell'art. 21 e ss. D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., il presente atto è un documento informatico originale firmato digitalmente, registrato e conservato presso DiSCo Lazio

**13. che** il responsabile unico è l'ing. Mauro Lenti;

**14. di mettere** a disposizione l'Ufficio Gare e Contratti di DiSCo per i lavori di verifica della documentazione amministrativa delle domande pervenute, per la verifica del possesso dei requisiti generali e speciali di tutti i concorrenti alla gara mediante la banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC (si veda l'art. 81, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e sm) e per gli ulteriori, connessi e successivi adempimenti amministrativi, solo su esplicita richiesta del RUP e della Commissione di Gara.

---

## VISTO DI REGOLARITA' TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL'ISTRUTTORIA

Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell'Atto, firmato digitalmente dalla P.O.:

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N.ro 1726 del 14/07/2021

### VISTO DI LEGITTIMITA' TECNICO/AMMINISTRATIVO

Il Dirigente, ritenuto che, all'esito degli accertamenti e/o valutazioni effettuate dal Responsabile del Procedimento, sussistono i presupposti giuridici e di opportunità per l'adozione della presente proposta, esprime con la sua sottoscrizione, parere favorevole all'adozione del provvedimento.

Visto di legittimità Tecnico/amministrativo, firmato digitalmente dal Dirigente dell'Area: **AREA 3 - GARE E CONTRATTI ING. LENTI MAURO** in data **09/07/2021**

---

### CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio 1.2-Entrate, attesta la correttezza dell'istruttoria relativa alla regolarità contabile dell'accertamento di entrata ai sensi dell'articolo 53 del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e all'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011.

#### ACCERTAMENTI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di Bilancio			Piano dei Conti		Importo
				Titolo	Tipol.	Cat.	Codice	Descrizione	
2021	15011	1401	1	3	100	03	3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	6.000,00
2021	15011	1402	1	3	100	03	3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	2.000,00
2021	15011	1403	1	3	100	03	3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	2.000,00
2021	15011	1404	1	3	100	03	3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	2.000,00
2021	15011	1405	1	3	100	03	3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	1.500,00
2021	15011	1406	1	3	100	03	3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	6.000,00
2021	15011	1407	1	3	100	03	3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	2.000,00
2021	15011	1408	1	3	100	03	3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	2.000,00
2021	15011	1409	1	3	100	03	3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	2.000,00
2021	15011	1410	1	3	100	03	3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	1.500,00

Esito istruttoria contabile: **ISTRUTTORIA CONCLUSA CON ESITO POSITIVO**

Visto di regolarità sulla correttezza dell'istruttoria contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio 1.1 Bilancio: **DOTT.SSA TOTI LAURA** in data **09/07/2021**

---

### CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente, all'esito delle verifiche effettuate dal responsabile del Servizio, conferma la correttezza dell'istruttoria relativa alla regolarità contabile dell'entrata, ai sensi dell'articolo 53 del D.lgs 118/2011 e s.i.m e all'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011.



Visto di conferma della regolarità sulla correttezza dell'istruttoria contabile. firmato digitalmente dal dirigente dell'Area AREA 1 - RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE **DOSSA TOTI LAURA** in data **09/07/2021**

---

#### **ADOZIONE ED ESECUTIVITA'**

Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 1747 del 30/06/2021, preso atto dell'istruttoria svolta, dei pareri espressi e dei controlli eseguiti, adotta la determinazione direttoriale e la rende esecutiva apponendo contestualmente il visto definitivo ai sensi dell'articolo 53 e/o 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e dell'allegato del D.lgs 118/2011.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale **Dott. CORTESINI PAOLO** In data **14/07/2021**